

## ALLEGATO CCGE - CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA

Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il CLIENTE che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e Dolomiti Energia Mercato SpA.

La fornitura di energia elettrica è disciplinata dalle presenti "Condizioni contrattuali generali elettrico" (CCGE), nonché dalle "Condizioni economiche" (CE), che unitamente alla "Proposta di contratto" e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto". In caso di contrasto tra CCGE e CE, queste ultime devono ritenersi prevalenti. In seguito Dolomiti Energia Mercato SpA sarà denominata "FORNITORE" o "DOLOMITI ENERGIA" e il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO "CLIENTE". In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati "PARTI" e singolarmente "PARTE".

### DEFINIZIONI

**ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

**AUTOLETTURA:** rilevazione da parte del CLIENTE, con conseguente comunicazione al FORNITORE, della misura espressa dal totalizzatore numerico del CONTATORE.

**BOLLETTA:** copia analogica della fattura elettronica redatta in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA non valida ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali.

**BOLLETTA DEMATERIALIZZATA:** bolletta recapitata dal FORNITORE almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'inizio del link stesso.

**BOLLETTA DI CHIUSURA:** bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra FORNITORE e CLIENTE. BOLLETTA DI PERIODO: bolletta, diversa dalla bolletta di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra FORNITORE e CLIENTE.

**BONUS SOCIALE:** compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita.

**CLIENTE:** persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista energia elettrica per proprio consumo.

**CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI:** Cliente finale con tutti i POD connessi in Bassa Tensione (BT).

**CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI:** Cliente finale con almeno un POD connesso in Media Tensione (MT).

**CLIENTE DOMESTICO:** CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI titolare di POD di cui all'art. 2.3.a del TIV.

**CLIENTE NON DOMESTICO:** CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI titolare di POD di cui all'art. 2.3.c del TIV.

**CLIENTE NON DISALIMENTABILE:** Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura.

**CONSUMATORE:** Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano dal quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo.

**CONTATORE o GRUPPO DI MISURA o MISURATORE:** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di energia elettrica del CLIENTE.

**DATA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA:** data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico a DOLOMITI ENERGIA. **DISTRIBUTORE LOCALE:** persona giuridica che fornisce il servizio di distribuzione dell'energia elettrica attraverso reti locali.

**FASCIA ORARIA F1:** ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;

**FASCIA ORARIA F2:** ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato;

**FASCIA ORARIA F3:** ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi; **FASCIA F0:** tutte le ore di tutti i giorni dell'anno inclusi i giorni festivi.

**FORNITORE o DOLOMITI ENERGIA:** Dolomiti Energia Mercato SpA (con sede in Via Fersina n. 23, 38123 - Trento), società attiva nella vendita di energia elettrica ai sensi del D.Lgs. n. 79/99 e di gas naturale a clienti finali ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000.

**GLOSSARIO:** Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'Allegato A alla Del. 204/2025/R/com.

**GSE:** Gestore Servizi Energetici S.p.A..

**MARCHIO:** marchio "100% energia pulita".

**MERCATO LIBERO:** mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica sono concordate liberamente tra le PARTI.

**MICROIMPRESA:** entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

**MODULO RIFINTEAMENTO:** modulo per l'esercizio del diritto di rifinamento.

**OFFERTA A PREZZO FISSO:** offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o in ogni caso sono noti i valori, riferiti almeno ai primi 12 mesi, dei prezzi complessivamente pagati dal cliente o della sola parte di prezzo relativa all'acquisto o all'approvvigionamento dell'energia elettrica.

**OFFERTA A PREZZO VARIABILE:** offerta per la quale una o più componenti di prezzo che concorrono a determinare la spesa per la vendita di energia elettrica subiscono variazioni automatiche legate ai prezzi dell'energia elettrica nei mercati all'ingrosso o risultanti dall'applicazione di un indice definito dal contratto secondo una formula con input oggettivi e senza alcuna discrezionalità; rientrano in questa categoria le offerte caratterizzate da una struttura di prezzo mista, in cui coesistono componenti a prezzo fisso e a prezzo variabile quali, a titolo d'esempio, le offerte che prevedono un prezzo fisso per un periodo iniziale inferiore a 12 mesi, seguito da un prezzo variabile applicato ai consumi nei mesi successivi, oppure quelle che applicano in modo combinato un prezzo fisso e un prezzo variabile fin dall'attivazione della fornitura, ad esempio sulla base del superamento di determinate soglie di consumo.

**PARTI:** CLIENTE e FORNITORE, qualora congiuntamente intesi.

**PICCOLA IMPRESA:** cliente finale, diverso dai clienti domestici e dalle microimprese, avente meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

**POD:** punto di prelievo, inteso come luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le CCGE. Le

caratteristiche dei punti di prelievo sono descritte nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

**SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA:** servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA per i Clienti finali domestici vulnerabili.

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI:** servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai Clienti domestici non vulnerabili.

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI MICROIMPRESE:** servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto alle microimprese con tutti i POD connessi in BT e potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW e ai Clienti finali diversi dalle microimprese e dai clienti domestici con tutti i POD connessi in BT e potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW.

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PICCOLE IMPRESE:** servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai clienti microimprese con almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, alle piccole imprese con tutti i POD in BT e ai Clienti finali diversi dai domestici titolari di almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.

**SERVIZIO DI SALVAGUARDIA:** servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai clienti non aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela o Tutele Graduali.

**SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA:** Servizio di cui al Titolo II, sezione I, Titolo III e IV del TIV.

**SII:** Sistema Informativo Integrato.

**S.M.I.:** abbreviazione di successive modifiche ed integrazioni.

**SUPPORTO DUREVOLE:** qualsiasi strumento disponibile e accessibile al CLIENTE che permetta al CLIENTE medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, messaggi di posta elettronica anche certificata, documentazione cartacea, applicazioni informatiche su dispositivi mobili e/o desktop, siti internet, in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o applicazioni informatiche, il FORNITORE porta a conoscenza del CLIENTE, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti.

**TERNA S.p.A.:** società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (R.D. 262/42), che ha approvato il testo del Codice Civile (Codice Civile);

DPR n. 131 del 26 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 e s.m.i. (DPR 131/86);

Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (L. 481/95);

Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98);

Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99);

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);

Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 231/01);

Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 e s.m.i. (Direttiva 2003/87/CE);

Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 e s.m.i. (D. Lgs. 52/04); Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 e s.m.i. (L. 311/2004);

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo);

Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06);

Direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 05 giugno 2006 e s.m.i. (Direttiva 2009/28/CE);

Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);

Delibera ARERA ARG/elt 104 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11);

Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);

Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della morosità elettrica (TIMOE);

Delibera ARERA 487/2015/R/ee del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/ee);

Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);

Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);

Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);

Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com) che ha approvato il Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV);

Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);

Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND);

Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com);

Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (D. Lgs. 101/2018);

Delibera ARERA 135/2021/R/ee del 30 marzo 2021, pubblicata sul

sito ARERA in data 02 aprile 2021 e s.m.i. (Del. 135/2021/R/ee); Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale); Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del. 63/2021/R/com); Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (Del. 603/2021/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione). Decreto MASE 224 del 14 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 14 luglio 2023 e s.m.i. (D. MASE 224/2023);

Delibera ARERA 345/2023/R/ee del 25 luglio 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 28 luglio 2023 e s.m.i. (Del. 345/2023/R/ee), che ha approvato il Testo Integrato del Disaccoppiamento Elettrico (TIDE); Delibera ARERA 362/2023/R/ee del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023 e s.m.i. (Del. 362/2023/R/ee), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV);

Delibera ARERA 616/2023/R/ee del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 616/2023/R/ee) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIT);

il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione in vigore dal 1 gennaio 2024 (TIC);

Delibera ARERA 617/2023/R/ee del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 617/2023/R/ee), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIQD) e la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura in vigore dal 1 gennaio 2024 (TIQC);

Delibera ARERA 315/2024/R/com del 23 luglio 2024, pubblicata sul sito ARERA in data 26 luglio 2024 e s.m.i. (Del. 315/2024/R/com);

Delibera ARERA 204/2025/R/com del 13 maggio 2025, pubblicata sul sito ARERA in data 14 maggio 2025 e s.m.i. (Del. 204/2025/R/com);

Delibera ARERA 399/2025/R/com del 5 agosto 2025, pubblicata sul sito ARERA il 6 agosto 2025 e s.m.i. (Del. 399/2025/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV).

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

### 1. Oggetto del CONTRATTO

1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a prelevare, presso i POD riportati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO, l'energia elettrica necessaria a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l'intero fabbisogno degli stessi.

2) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed atengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE LOCALE o Terna S.p.A. al quale ciascun POD è collegato.

3) I POD del CLIENTE, relativi alla fornitura oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegati alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al CONTRATTO oppure di dare esecuzione al CONTRATTO solo in seguito all'attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).

4) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dall'allaccio e dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'avvio e l'esercizio della fornitura.

### 2. Conclusione del Contratto - Attivazione della fornitura - Diritto di ripensamento

1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica mediante la sottoscrizione, con firma olografa, digitale (ivi inclusa quella cosiddetta "debole") o altri strumenti, anche telefonici, della PROPOSTA DI CONTRATTO.

2) Il CONTRATTO concluso con modalità telefonica sarà considerato valido ed efficace solo dopo che il CLIENTE avrà sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO.

3) Il CLIENTE ha facoltà di sottoscrivere la PROPOSTA DI CONTRATTO anche con firma elettronica nel caso di documenti informatici ovvero tramite un SUPPORTO DUREVOLE.

4) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente. Il FORNITORE confermerà con apposita comunicazione l'accettazione della PROPOSTA DI CONTRATTO entro il termine di 45 giorni dalla sua ricezione informando il CLIENTE dell'avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace dalla data di ricezione da parte del CLIENTE della comunicazione di accettazione. Qualora la PROPOSTA DI CONTRATTO non venga accettata dal FORNITORE entro tale termine, la stessa si intenderà priva di effetto.

5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.

6) La fornitura di energia elettrica avrà inizio dalla data di attivazione comunicata da DOLOMITI ENERGIA all'atto della sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal FORNITORE e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il CLIENTE verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o mail/PEC, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata.

7) In caso di subentro nella fornitura di un nuovo CLIENTE su di un POD attivo (senza soluzione e continuità) il subentrante dovrà richiedere a DOLOMITI ENERGIA la volta e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Nel caso in cui il cliente volturato non fosse cliente di DOLOMITI ENERGIA sarà comunque possibile per il subentrante presentare a DOLOMITI ENERGIA stessa una richiesta di volta con contestuale cambio di fornitore. In ogni caso, il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal FORNITORE. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di volta secondo la regolazione vigente (Del. 135/2023/R/ee e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta volta. Il FORNITORE si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di volta, comunicandolo al CLIENTE, e di procedere alla risoluzione del CONTRATTO in essere alla data di presentazione della richiesta di volta per il POD interessato.



8) Qualora la PROPOSTA DI CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del CONTRATTO secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:

- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC;
- mediante invio del modulo ripensamento allegato al CONTRATTO attraverso i canali ivi indicati.

E' inoltre possibile esercitare il diritto di ripensamento online sul sito web di DOLOMITI ENERGIA [www.dolomitienergia.it](http://www.dolomitienergia.it) nella sezione Assistenza / I TUOI DIRITTI E LE TUE TUTELE / Tutela del cliente / DIRITTO DI RIPENSAMENTO. Se si utilizza questa funzione online, il Fornitore trasmetterà apposito avviso di ricevimento del ripensamento tramite uno dei Supporti durevoli autorizzati dal Cliente in sede di sottoscrizione della Proposta di contratto. Per rispettare il termine di ripensamento sopra indicato è sufficiente che la relativa comunicazione sia trasmessa prima della scadenza del periodo di ripensamento.

Fermo restando il resto, il periodo di recesso di 14 (quattordici) giorni di cui sopra è prolungato a 30 (trenta) giorni qualora il CONTRATTO sia concluso nel contesto di visite non richieste di incaricati del FORNITORE presso l'abitazione del CLIENTE consumatore oppure di escursioni organizzate dal FORNITORE con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura di energia elettrica al CLIENTE consumatore.

9) Le attività di esecuzione del CONTRATTO saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il CLIENTE richieda l'esecuzione del CONTRATTO in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento.

10) Tale richiesta da parte del CLIENTE, può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate da DOLOMITI ENERGIA, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il CLIENTE potrà comunque esercitare il ripensamento ai sensi di quanto indicato più sopra, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal FORNITORE per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'articolo 11 del TIV, qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura. Il CLIENTE non potrà invece esercitare il diritto di ripensamento nel caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito, ossia a seguito dell'avvio della fornitura, o qualora siano state applicate le condizioni relative ad un nuovo contratto con il FORNITORE, anche se non decorse le tempistiche previste dalla normativa vigente per l'esercizio del ripensamento; in tal caso il CLIENTE sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal CONTRATTO fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal FORNITORE le attività di avvio dell'esecuzione del CONTRATTO al quale il CLIENTE ha ripensato, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la sospensione del POD sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE, dal soggetto che eroga il servizio di ultima istanza di riferimento per la tipologia di CLIENTE interessato. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal FORNITORE per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio fornitore o la sospensione del POD sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE. Il CLIENTE che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del POD all'attuale FORNITORE che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al DISTRIBUTORE LOCALE anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

### 3. Durata e Decorrenza del Contratto - Condizioni per l'esecuzione della fornitura

1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatta salva una diversa durata stabilita nell'allegato CE, con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L'esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di switching/attivazione fornitura, in mancanza della quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.

2) La decorrenza della fornitura per ciascun POD si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasmissione e/o di distribuzione dell'energia elettrica oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.

3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non accettare la PROPOSTA DI CONTRATTO, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali non sussistano i requisiti per dare seguito all'erogazione di energia elettrica.

4) Le PARTI convengono che l'esecuzione del CONTRATTO è in ogni caso condizionata, nell'esclusivo interesse del FORNITORE:

- all'inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE;

- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del rispetto delle condizioni limitative relative all'applicabilità dell'offerta descritte nelle CE;

- all'attivazione dei servizi di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori per l'allaccio;
- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione a cui il CLIENTE è allacciato.

5) In caso di fornitura e/o fornitura relative ad una pluralità di POD, qualora le condizioni citate al precedente comma si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi.

6) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due PARTI.

7) Nel caso di CLIENTE già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, il FORNITORE si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il FORNITORE sarà informato in merito a: i) se POD risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo POD sia in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR); iii) il mercato di provenienza del POD, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le eventuali date delle richieste di sospensione,

al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute il FORNITORE decida di non dar seguito allo switching, non verrà data esecuzione al CONTRATTO e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente fornitore verranno meno.

8) L'esecuzione del presente CONTRATTO è inoltre condizionata al fatto che al momento della richiesta di switching, il FORNITORE non sia informato del fatto che: i) il CLIENTE richiedente sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluiti riguardanti l'intervento stesso; ii) il POD rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia.

Qualora il FORNITORE riceva le informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente CONTRATTO; in tal caso, verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.

### 4. Recesso - Clausola risolutiva espressa

1) Il CLIENTE di PICCOLE DIMENSIONI può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il fornitore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del CLIENTE finale, mediante l'invio della richiesta di switching al SIL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2) Il CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI, fatto salvo quanto eventualmente indicato nelle CE, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso per cambiare fornitore solo decorsi 12 (dodici) mesi dall'attivazione della fornitura e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del FORNITORE. Qualora il CLIENTE non rispetti i termini di preavviso di recesso, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese di fornitura, calcolato come media degli importi delle bollette emesse dal FORNITORE nel corso degli ultimi 12 mesi di fornitura o, nel caso di minor durata del rapporto, come media degli importi delle bollette emesse nel corso del periodo di fornitura. Nel caso di fornitura non ancora decorsa, la penale sarà pari ad un importo mensile di fornitura stimato sulla base di un consumo pari ad un dodicesimo del consumo annuo dichiarato dal CLIENTE nella Proposta di Contratto, e delle condizioni economiche oggetto dell'offerta commerciale sottoscritta: faranno fede i valori delle singole componenti economiche espressamente indicate nell'offerta e/o valevoli nel corso del mese di sottoscrizione dell'offerta. Resta comunque inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati in aggiunta alla penale. In ogni caso il CLIENTE è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il fornitore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del CLIENTE, mediante l'invio della richiesta di switching al SIL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI ha, in alternativa, la facoltà di comunicare la propria volontà di recedere dal contratto di fornitura direttamente al fornitore uscente. In tal caso la comunicazione dovrà pervenire a DOLOMITI ENERGIA in forma scritta mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

3) Il CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con preavviso non inferiore ad 1 (un) mese decorrente dalla ricezione della comunicazione di recesso.

4) Il CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In ogni caso il CLIENTE DI GRANDI DIMENSIONI sarà tenuto al pagamento dei kWh non consumati relativi a 12 (dodici) mesi di fornitura in base alle previsioni di consumo dichiarate dal CLIENTE riconoscendo al FORNITORE una penale come più sopra quantificata, fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta comunque inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati in aggiunta alla penale.

5) Nel caso di forniture stagionali o ricorrenti, ossia per le quali il CLIENTE stipula un CONTRATTO di durata inferiore all'anno, è escluso il diritto di recesso. Nel caso di forniture rivolte alla Pubblica Amministrazione il diritto di recesso è disciplinato secondo le procedure di affidamento del servizio di volta in volta previste.

6) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più POD, con un preavviso di 6 (sei) mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). In caso di applicazione di condizioni economiche a prezzo fisso e a tempo determinato, è fatto divieto al FORNITORE di recedere dal CONTRATTO con un CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI durante la vigenza delle condizioni economiche medesime.

7) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un procedimento per la messa in liquidazione;
- b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- c) istanza od inizio di una procedura concorsuale;
- d) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;
- e) non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;
- f) inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avverso posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di costituzione in mora;
- g) cessazione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione di quanto previsto nelle presenti CCGE;
- h) ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola bolletta, previa costituzione in mora del CLIENTE ai fini della sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalle disposizioni adottate dall'ARERA;
- i) modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano iniziare l'affidabilità;
- j) prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno del FORNITORE

e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o di Tema S.p.A.;

k) violazione del "Modello 231" predisposto dal FORNITORE, ai sensi delle presenti CCGE.

8) Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell'accordo imputabile al medesimo CLIENTE.

### 5. Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore – Oneri di connessione

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che le prestazioni oggetto del CONTRATTO siano erogate dal FORNITORE con le modalità ritenute, a suo insindacabile giudizio, e nel rispetto della regolazione vigente, più idonee ed opportune.

2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l'esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.

3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo errone i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.

4) Il CLIENTE, in mancanza di connessione alla rete, è tenuto a versare al FORNITORE un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici qualificati dal DISTRIBUTORE LOCALE sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del CLIENTE e/o a carico di altri enti.

5) Sono da considerarsi a carico del CLIENTE gli oneri relativi all'attivazione della fornitura comunque specificati nel CONTRATTO comprensivi degli importi addebitati al FORNITORE da parte del DISTRIBUTORE LOCALE.

6) Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del DISTRIBUTORE LOCALE previsti per le singole prestazioni dal TIC. Inoltre il CLIENTE riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al DISTRIBUTORE LOCALE tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari pari a 25 €. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

### 6. Mandati

1) Ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO il FORNITORE provvederà a stipulare, divenendo così utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell'energia, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per l'energia elettrica prelevata presso i POD oggetto del CONTRATTO il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell'art. 1705 codice civile, al FORNITORE, o ad altra società da questi designata, per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento e - qualora fosse contemplato - per lo scambio dell'energia prelevata e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Tema S.p.A. e con il DISTRIBUTORE LOCALE.

2) Il CLIENTE si impegna inoltre, previa richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l'espletamento delle attività previste al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa o richiesto dai gestori di rete competenti.

3) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato nella PROPOSTA DI CONTRATTO in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risulteranno al DISTRIBUTORE LOCALE saranno difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.

4) Il FORNITORE potrebbe operare in qualità di sola Controparte commerciale e non anche come utente del trasporto e del dispacciamento. In tal caso, qualora intervenga la risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento e il FORNITORE, il presente CONTRATTO è da intendersi risolto e in tale caso: i) il CONTRATTO continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla Del. 487/2015/R/el e s.m.i., che saranno successivamente comunicati; ii) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente il relativo servizio di ultima istanza.

### 7. Mandati Importazione e Approvvigionamento di Energia Elettrica

1) Il CLIENTE, relativamente ai POD indicati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, conferisce mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del CONTRATTO al FORNITORE, o a soggetto dallo stesso delegato, affinché partecipi in nome proprio e per conto del CLIENTE all'assegnazione, da parte del GSE, e/o di altro organismo competente di:

- energia elettrica di produzione CIP 6;
- aste e/o gare per:
- l'approvvigionamento di energia elettrica;
- i diritti d'importazione;
- ogni altra procedura avente come oggetto l'assegnazione di energia elettrica a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.

2) In relazione a quanto previsto più sopra, il CLIENTE rinuncia, per l'intera durata del contratto, a concorrere in proprio alle predette assegnazioni e si impegna comunque, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire al FORNITORE tutta la documentazione eventualmente necessaria.

3) Le PARTI danno atto che, ai fini della determinazione del prezzo di somministrazione, si è tenuto conto della eventuale assegnazione di energia elettrica di produzione CIP6 e/o della eventuale energia elettrica assegnata tramite aste e/o gare e dei diritti di importazione relativamente ai dati riportati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE.

### 8. Rilevazione dei Consumi



1) Il DISTRIBUTORE LOCALE è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso il POD. Il CLIENTE, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l'accesso al Contatore agli incaricati del DISTRIBUTORE LOCALE, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.

2) La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal DISTRIBUTORE LOCALE secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza con cui il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto ad effettuare i tentativi di lettura è:

- almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD monorari con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- giornaliera per POD dotati di misuratori 2G.

3) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto su-la base di consumi stimati come meglio indicato all'art. 10. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati validati del DISTRIBUTORE LOCALE.

#### 9. Condizioni economiche

1) I corrispettivi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse applicate dal FORNITORE sono stabilite nell'allegato CE.

2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di 3 (tre) mesi dalla conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nelle CE quali condizioni per l'adesione ad un'offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di rilevazione di tale circostanza, le condizioni economiche previste dall'Autorità per il servizio di Maggior Tutela, Tutela Graduali o Salvaguardia per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

3) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle CE, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. È facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legate all'offerta, con efficacia dell'adesione del CLIENTE alla prima data utile.

#### 10. Fatturazione

1) La fatturazione dell'energia elettrica somministrata ai singoli POD avrà frequenza:

- Bimestrale per i POD alimentati in BT e con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

- Mensile per i POD non domestici alimentati in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, e alimentati a tensioni diverse dalla BT;

- Mensile per i CLIENTI multisito e di GRANDI DIMENSIONI.

2) La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei POD stessi, sempre che tali dati siano stati tempestivamente resi disponibili al FORNITORE.

3) In deroga all'art. 10.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione aumentando la frequenza (da bimestrale a mensile).

4) Ciascuna bolletta di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta.

5) La bolletta di chiusura sarà emessa non oltre:

- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della bolletta in formato dematerializzato;

- l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.

In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, il FORNITORE emetterà comunque una bolletta su consumi stimati, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del DISTRIBUTORE LOCALE.

6) Per il CLIENTE è disponibile, sul sito web di DOLOMITI ENERGIA [www.dolomitienergia.it](http://www.dolomitienergia.it) nella sezione Assistenza / BOLLETTE E CONSUMI / Glossario, il Glossario dei termini utilizzati in bolletta.

7) La bolletta sarà messa a disposizione in formato dematerializzato, anche in corso di fornitura, qualora il CLIENTE provveda alla richiesta mediante registrazione all'Area clienti myDOLOMITI. In caso contrario la bolletta sarà inviata in formato cartaceo all'indirizzo indicato nella PROPOSTA DI CONTRATTO (o sua successiva variazione). In entrambi i casi la bolletta sarà messa a disposizione del CLIENTE senza l'applicazione di alcun onere o costo aggiuntivo. Il FORNITORE trasmette al CLIENTE la "Bolletta sintetica"; il CLIENTE può sempre richiedere gli "Elementi di dettaglio" attraverso apposita richiesta da presentare agli Sportelli del FORNITORE o tramite il Servizio Clienti telefonico, oppure utilizzando il QR code e l'indirizzo URL indicati nella facciata della Bolletta relativa allo Scontrino dell'energia e del Box dell'offerta.

8) La fatturazione sarà eseguita sulla base dei consumi effettivamente rilevati dalla lettura del contatore del CLIENTE o, in subordine, comunicati dal CLIENTE tramite autolettura del contatore. In assenza della lettura effettiva e dell'autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE o, in assenza di questi, sulla base di quanto dichiarato nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli. In tutti i casi il consumo presunto sarà calcolato mediante l'applicazione di una stima lineare (criterio pro-die).

9) Il CLIENTE titolare di POD monorario ha la possibilità di trasmettere al FORNITORE l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia nell'ambito della finestra temporale indicata dal FORNITORE in bolletta.

10) Il CLIENTE titolare di POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al FORNITORE l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più bollette contabilizzanti consumi determinati in base a dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.

11) Il FORNITORE comunica al CLIENTE la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

12) Sulle bollette e sul sito internet [www.dolomitienergia.it](http://www.dolomitienergia.it) sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura.

13) L'autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L'autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese

precedente.

14) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE. Il FORNITORE è in ogni caso abilitato a fatturare e addebitare al CLIENTE tutti i consumi rilevati e/o ricalcolati dal DISTRIBUTORE LOCALE, nel rispetto delle disposizioni regolatorie vigenti, ancorché in ritardo rispetto agli ordinari termini di fatturazione.

#### 11. Pagamento del servizio e rateizzazione

1) Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro il termine indicato in bolletta, comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta medesima, da intendersi tassativo, e dovrà avvenire con le modalità indicate nell'allegato CE. Le bollette saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE.

2) Il CLIENTE non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento, impregiudicata l'efficacia delle eccezioni di nullità, annullabilità e di rescissione del CONTRATTO, nonché il diritto di proporre reclamo al FORNITORE (in relazione ad una doppia fatturazione dei consumi o ad altra pratica commerciale ritenuta scorretta) o di avvalersi degli altri diritti e rimedi, fra cui la procedura di conciliazione, previsti dall'ARERA.

3) Con la stipula del CONTRATTO di fornitura, disciplinato dalle presenti CCGE, il CLIENTE può autorizzare il FORNITORE ad attivare - conferendogli così uno specifico mandato - la procedura di domiciliazione bancaria (SDD ecc.) o postale per il pagamento delle bollette, secondo le procedure di tempo in tempo vigenti e utilizzando i dati forniti dal CLIENTE, che ne garantisce la correttezza. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della PROPOSTA DI CONTRATTO il CLIENTE non attivi o non sia stata comunque attivata, per qualsiasi motivo, la modalità di pagamento prescritta nell'allegato CE come condizione per l'accesso a determinate offerte commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell'offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura previste dall'Autorità per la specifica tipologia di CLIENTE, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

4) Il CLIENTE è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione come indicato di seguito.

5) Il FORNITORE offrirà la possibilità di rateizzazione nei seguenti casi: a) per i POD nella titolarità di clienti domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casistiche diverse dalla successiva lettera c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) per i POD nella titolarità di clienti altri usi trattati monorari ai sensi del TIS, qualora la bolletta contenente ricalcoli per casistiche diverse dalla successiva lettera c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio; c) per tutti i POD ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione prevista dal CONTRATTO; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIVQ.

6) La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal CLIENTE entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.

7) Il corrispettivo soggetto a rateizzazione sarà maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

8) Il corrispettivo soggetto a rateizzazione sarà suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari: - nei casi a) e b) dell'art. 11.5, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; - nel caso c) dell'art. 11.5, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; - nel caso d) dell'art. 11.5, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

9) Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il CLIENTE receda dal contratto per cambio fornitore, il FORNITORE ha facoltà di richiedere al CLIENTE il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

10) Il FORNITORE ha facoltà di negoziare con il CLIENTE un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del CLIENTE. Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell'ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.

#### 12. Garanzie

1) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima bolletta emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale, non soggetto a variazione nel corso della fornitura. L'importo del deposito cauzionale è pari a:

- 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di clienti finali domestici;

- 7,8 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di clienti non domestici connessi in BT diversi dall'illuminazione pubblica, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.

Per le altre tipologie di POD l'importo dell'eventuale deposito cauzionale sarà oggetto di contrattazione tra le PARTI.

2) Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto di cui al comma precedente il FORNITORE può attivare le procedure di morosità. In tali casi non si applicano le previsioni di cui all'art. 4.3.c TIMOE.

3) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, con la bolletta di chiusura del rapporto contrattuale.

4) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.

5) Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale sia escusso in tutto o in parte dal FORNITORE a seguito di morosità del CLIENTE, il CLIENTE sarà tenuto a ritorsituirlo con le medesime modalità di cui ai commi precedenti entro i successivi 30 (trenta)

giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

6) Il CLIENTE non domestico e di GRANDI DIMENSIONI, in alternativa al deposito cauzionale, si impegna a rilasciare in favore del FORNITORE una garanzia fideiussoria bancaria (emessa da primario istituto di credito, il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da quest'ultimo) contenente la clausola di pagamento "a prima richiesta", con espresa esclusione della facoltà di opporre eccezioni, entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di decorrenza della fornitura. La fideiussione dovrà garantire il pagamento di un importo commisurato ai consumi del CLIENTE, come precisato nella PROPOSTA DI CONTRATTO, e dovrà avere una durata pari alla durata del CONTRATTO maggiorata di 3 (tre) mesi e dovrà essere tale da consentire, in caso di inadempimento del CLIENTE, l'incasso da parte del FORNITORE degli importi garantiti mediante semplice richiesta di quest'ultimo, rimossa ogni eccezione, e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE.

7) Il CLIENTE si impegna a garantire che la fideiussione rilasciata resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.

8) In caso di escussione da parte del FORNITORE di detta garanzia fideiussoria, il CLIENTE provvederà entro 30 (trenta) giorni a ripristinare la garanzia, così da assicurare al FORNITORE la disponibilità di una garanzia conforme a quanto sopra previsto. L'inadempimento di tale obbligo entro il termine su indicato, o la violazione dell'obbligo indicato al comma precedente, abiliterà il FORNITORE a dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, valendo la presente previsione quale clausola risolutiva espressa.

#### 13. Inadempimento del CLIENTE

1) In tutti i casi di inadempimento del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e comunque tenendo conto delle tempistiche di rendicontazione dei pagamenti, attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.

2) In caso di ritardato pagamento delle bollette, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, il FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della bolletta fino alla data di effettivo pagamento; le PARTI convengono che tali interessi saranno calcolati:

- dal primo al decimo giorno di ritardo ad un tasso pari al Tasso di interesse legale;

- a partire dall'undicesimo giorno di ritardo ad un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali.

In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffiere o sospendere i pagamenti.

3) Il FORNITORE provvederà a costituire in mora il CLIENTE mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro il termine ultimo previsto nella medesima comunicazione. In caso di costituzione in mora, il CLIENTE dovrà comunicare al FORNITORE l'avvenuto pagamento degli insoliti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l'invio di una email all'indirizzo [crediti@dolomitienergia.it](mailto:crediti@dolomitienergia.it) o di una PEC all'indirizzo [crediti@cert.dolomitienergia.it](mailto:crediti@cert.dolomitienergia.it) contenente dati di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldi, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell'operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi da bonifico bancario.

4) In caso di perdurante morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere al DISTRIBUTORE LOCALE la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più POD nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma e comunque nel rispetto del termine minimo fissato dalla regolazione a partire dalla notifica della costituzione in mora indicato nei successivi commi. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. In ogni caso è fatto salvo il diritto del FORNITORE di richiedere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari al contributo in quota fissa previsto dal TIV, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

5) Il termine minimo dalla data di notifica della costituzione in mora per la richiesta di sospensione è fissato in almeno:

- a) 25 (venticinque) giorni solari, nel caso di CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI titolari di POD dotati di misuratori alimentati in BT per i quali sussistano le condizioni tecniche per permettere al DISTRIBUTORE LOCALE la riduzione della potenza; in tali casi il DISTRIBUTORE LOCALE provvederà alla riduzione di potenza come indicato al successivo comma 13.6;

- b) 40 (quaranta) giorni solari nel caso di CLIENTI DI GRANDI DIMENSIONI o CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI titolari di POD non dotati di misuratori per i quali è possibile la riduzione di potenza; in tali casi il DISTRIBUTORE LOCALE provvederà direttamente al tentativo di sospensione.

6) Nel caso di CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura di cui al presente articolo, verrà effettuata una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza disponibile, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

7) In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi; b) qualora il CLIENTE abbia comunicato al FORNITORE l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle presenti CCGE; c) qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal DISTRIBUTORE LOCALE o relativo a fatturazione di importi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo, o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risaleanti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste



esplicitamente nel CONTRATTO.

8) Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere l'intervento di Interruzione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, il FORNITORE si riserva la possibilità di estinguere la propria responsabilità dei prelievi c/o il POD. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD da parte di altro utente del servizio di trasporto e dispacciamento, verranno attivati i servizi di ultima istanza.

9) Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un CLIENTE non disallimentabile, il FORNITORE si riserva di provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. In tal caso per il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale saranno attivati i servizi di ultima istanza. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD da parte di altro utente del servizio di trasporto e dispacciamento, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza.

10) Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L'indennizzo automatico è pari a: a) 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il FORNITORE non abbia garantito al CLIENTE alternativamente il rispetto del: i) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura per morosità; b) 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

11) Il FORNITORE si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato. Il FORNITORE si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente "CMOR", derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore, così come comunicata dal SII.

#### 14. Forza Maggiore

1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.

2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;

- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico;

- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.

3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.

#### 15. Accesso, manutenzione e verifica del Gruppo di Misura

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.

2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l'accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l'esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.

3) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerenti i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.

4) CLIENTE e FORNITORE hanno il diritto di richiedere al DISTRIBUTORE LOCALE, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il CLIENTE decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta a DOLOMITI ENERGIA che provvederà a inoltrarla al DISTRIBUTORE LOCALE. Il CLIENTE ha diritto di presenziare alla prova di verifica.

5) Nel caso di richiesta da parte del CLIENTE, DOLOMITI ENERGIA provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.

6) Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal DISTRIBUTORE LOCALE, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del DISTRIBUTORE LOCALE che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da DOLOMITI ENERGIA al CLIENTE.

7) DOLOMITI ENERGIA comunicherà per iscritto al CLIENTE l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.

8) La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il CLIENTE giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

#### 16. Adeguamenti Contatore

1) Nel caso in cui presso il POD non sia installato un contatore dotato di gruppo di misura abilitato a rilevare il consumo orario o per fasce, il corrispettivo per l'acquisto della materia prima energia elettrica sarà di tipo monorario, salvo specifiche pattuizioni definite nelle CE.

2) Nel caso in cui presso il POD sia installato un contatore dotato di gruppo di misura abilitato a rilevare il consumo orario o per fasce, il corrispettivo per l'acquisto della materia prima energia elettrica avverrà per fasce orarie definite secondo la regolazione vigente, salvo specifiche pattuizioni definite nelle CE.

3) Qualora, nel corso della fornitura, la rilevazione dei dati di consumo del CLIENTE, anche per disposizioni di ARERA, venga modificata da monoraria a fasce, il Corrispettivo energia applicato sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore sia stato sostituito dal DISTRIBUTORE LOCALE, purché la sostituzione sia avvenuta entro il 15 del mese; qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15, il trattamento orario o per fasce sarà applicato dal primo giorno del secondo mese successivo.

#### 17. Responsabilità del CLIENTE

1) Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi,

dei gruppi di misura e del materiale del DISTRIBUTORE LOCALE installati presso il POD e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. Il CLIENTE è responsabile inoltre dei danni conseguenti a incendio, furto o manomissione delle apparecchiature del DISTRIBUTORE LOCALE, salvo che dimostri la propria estraneità all'accaduto.

2) Il CLIENTE è responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura al POD, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in osservanza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto dalle vigenti disposizioni regolatorie adottate dall'ARERA. Il CLIENTE terrà indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità ai sensi del presente comma. Ogni modifica all'impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata al FORNITORE dal CLIENTE e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolatorie.

3) L'energia elettrica non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

#### 18. Responsabilità del FORNITORE

1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall'energia elettrica somministrata, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e/o distribuzione.

2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, di Tema S.p.A. o di terzi.

3) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di energia elettrica con il precedente fornitore. Sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il DISTRIBUTORE LOCALE e/o Tema S.p.A., e/o qualsiasi altro soggetto avente titolo, dovesse richiedere al FORNITORE a seguito della sospensione o della risoluzione del CONTRATTO.

4) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto.

#### 19. Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali

1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.

2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

#### 20. Variazione unilaterale delle Condizioni contrattuali

1) Qualora, nel periodo di validità del CONTRATTO per effetto delle delibere emanate dall'ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici o altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE, si riserva di inviare al CLIENTE una comunicazione scritta su SUPPORTO DUREVOLE indicante le nuove condizioni di fornitura e/o singole clausole contrattuali con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni medesime nel rispetto dei termini previsti all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale; la comunicazione conterrà l'indicazione dettagliata delle nuove condizioni contrattuali e/o dei nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili, della data di decorrenza delle stesse e del relativo periodo di validità. Qualora il FORNITORE disponga di recapiti idonei a tale scopo forniti dal CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI, quest'ultimo riceverà un apposito avviso dell'avvenuto invio della comunicazione di variazione prima della data di decorrenza della variazione proposta.

2) Qualora le modifiche di cui la paragrafo precedente comportino esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti nelle Condizioni Economiche e determinati dal FORNITORE, la comunicazione potrà essere eseguita anche all'interno dei documenti di fatturazione o di altre comunicazioni, o congiuntamente agli stessi, e il termine di preavviso non potrà essere inferiore a 1 (un) mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni.

3) È fatto salvo il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO nei termini e nei modi previsti dalla Del. 783/2017/R/Com.

4) La comunicazione di cui di cui al precedente punto 1) non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal FORNITORE. In questo caso il CLIENTE è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

5) Ad eccezione del caso in cui sia proposta al CLIENTE una diminuzione dei corrispettivi unitari previsti nelle Condizioni Economiche, le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale non troveranno applicazione e continueranno ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

6) In caso di applicazione di condizioni economiche a prezzo fisso e a tempo determinato, è fatto divieto al FORNITORE di variare unilateralmente nei rapporti con un CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI le condizioni economiche e di durata in maniera sfavorevole durante la vigenza delle stesse.

#### 21. Evoluzioni automatiche

1) Qualora sia esplicitamente prevista nelle Condizioni Economiche l'evoluzione automatica delle medesime, nell'arco di 12 (dodici) mesi, che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal

FORNITORE, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il FORNITORE ne darà comunicazione in forma scritta su SUPPORTO DUREVOLE al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. È fatto salvo in ogni caso il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO.

#### 22. Rinnovo delle Condizioni Economiche

1) Il FORNITORE ha facoltà di rinnovare le Condizioni Economiche, qualora valide per un periodo temporale predefinito:

a) sia applicando tacitamente, senza soluzione di continuità, le stesse Condizioni Economiche vigenti precedentemente alla scadenza, per ulteriori periodi;

b) sia applicando, previa comunicazione, per un nuovo periodo di tempo predefinito, le stesse o nuove e differenti Condizioni Economiche a far data dalla scadenza delle prime; salvo, comunque, il diritto di recesso del CLIENTE.

Nel caso di cui al precedente punto 1), lettera b), il FORNITORE dà comunicazione in forma scritta su SUPPORTO DUREVOLE al CLIENTE delle nuove e differenti condizioni economiche, o se del caso delle stesse, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, in modo che tale comunicazione pervenga al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle condizioni economiche applicabili al nuovo periodo. Tali informazioni non potranno essere trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura e, in ogni caso, congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi previsti nelle Condizioni Economiche. Qualora il FORNITORE disponga di recapiti idonei a tale scopo forniti dal CLIENTE DI PICCOLE DIMENSIONI, quest'ultimo riceverà un apposito avviso dell'avvenuto invio della comunicazione di variazione prima della data di decorrenza del rinnovo proposto.

Ad eccezione del caso in cui sia proposta al CLIENTE una diminuzione dei corrispettivi unitari previsti nelle Condizioni Economiche, i rinnovi delle Condizioni Economiche per i quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale non troveranno applicazione e continueranno ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

#### 23. Indennizzi automatici

1) Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale per i CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI serviti sul Mercato libero, il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di comunicazione delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, delle evoluzioni automatiche o dei rinnovi delle condizioni economiche.

2) Il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:

- 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;

- 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;

- 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.

3) Il CLIENTE titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro nel caso in cui il DISTRIBUTORE LOCALE abbia messo a disposizione del FORNITORE esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.

4) Il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:

- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;

- maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

5) L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

6) Il CLIENTE avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il DISTRIBUTORE LOCALE metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al CLIENTE in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del DISTRIBUTORE LOCALE al FORNITORE.

7) Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

#### 24. Bonus sociale

1) Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda.

2) Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.

3) Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il n° verde 800.166.654.

#### 25. Comunicazioni - Reclami - Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il codice POD e il proprio codice fiscale o partita IVA) all'indirizzo Dolomiti Energia Mercato SpA, Via Fersina n. 23, 38123 - Trento oppure via email all'indirizzo [reclami@dolomitienergia.it](mailto:reclami@dolomitienergia.it) (in caso di reclami o segnalazioni) o all'indirizzo [clienti.casa@dolomitienergia.it](mailto:clienti.casa@dolomitienergia.it) per i CLIENTI domestici e [clienti.impresa@dolomitienergia.it](mailto:clienti.impresa@dolomitienergia.it) per i CLIENTI non domestici (per tutte le altre comunicazioni) o via posta elettronica certificata all'indirizzo [info.commerciale@cert.dolomitienergia.it](mailto:info.commerciale@cert.dolomitienergia.it).

2) Il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i POD.

3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE



ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.

In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto, anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito [www.dolomitienergia.it](http://www.dolomitienergia.it). Il reclamo andrà inoltrato: all'indirizzo Dolomiti Energia Mercato SpA Via Fersina n. 23 - 38123 Trento oppure via email all'indirizzo [reclami@dolomitienergia.it](mailto:reclami@dolomitienergia.it) o via posta elettronica certificata all'indirizzo [info.commerciale@cert.dolomitienergia.it](mailto:info.commerciale@cert.dolomitienergia.it). Nel caso in cui il CLIENTE invii il reclamo in forma libera a condizione che la comunicazione del Cliente contenga almeno i dati che consentono di identificare univocamente il Cliente, la fornitura ed il recapito al quale il Cliente stesso intende ricevere la risposta scritta (se diverso dal recapito delle bollette).

4) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE.

5) Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta decorsi 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, potrà proporre un'istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA. Il Servizio Conciliazione dell'ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l'instaurarsi di un contenzioso; la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinato dal TICO. Il CLIENTE potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line del sito internet [www.conciliaonline.net](http://www.conciliaonline.net).

6) Il CLIENTE può attivare il Servizio Conciliazione qualora risulti connesso in bassa tensione e/o media tensione.

7) Il CLIENTE non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:  
- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia;  
- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione;

- il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del CLIENTE per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione.

8) L'esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria. Qualora il cliente non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell'ARERA per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti "ADR" Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco dell'ARERA, disponibile al link "elenco ADR dell'Autorità" sul sito internet <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>.

9) Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm> oppure [www.conciliazione.energia.it](http://www.conciliazione.energia.it).

10) Per la gestione dei reclami e assistenza nella procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il CLIENTE ha altresì la possibilità di avvalersi di un'associazione di consumatori di cui all'elenco dell'art. 137 del Codice del consumo.

11) Ai sensi del TIRV, avendo il FORNITORE aderito alla procedura ripristinatoria volontaria prevista dallo stesso provvedimento, nel caso in cui il CONTRATTO sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il CLIENTE, con riferimento agli adempimenti a carico del medesimo FORNITORE volti a verificare l'avvenuta conferma del CONTRATTO, può inviare al FORNITORE un reclamo per contestare il CONTRATTO entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di emissione della prima bolletta. Ferma restando l'applicazione delle previsioni di cui al Codice del Consumo, l'invio del reclamo è condizione necessaria per l'avvio delle eventuali procedure speciali conciliative e ripristinatorie, cui la Società ha aderito, previste dal medesimo TIRV.

## 26. Oneri Fiscali, Accise e Adempimenti Fiscali

1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.

2) Le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica a carico del CLIENTE, saranno esposte in bolletta in voce separata.

3) L'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo POD, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

4) Il CLIENTE assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria.

5) Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria.

6) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

7) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

8) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell'Eriario derivante da un diverso impiego dell'energia elettrica fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

9) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell'ambiente, secondo quanto definito dal D.Lgs. 52/04, non comporta nessun onere per il CLIENTE.

## 27. Richiesta Dati Catastali

1) Ai fini dell'applicazione dell'Art.1 Comma 333 della Legge 311/04 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica i dati catastali identificativi dell'immobile che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

2) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti

potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.  
3) Per ogni chiarimento il CLIENTE potrà consultare l'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## 28. Elezione di domicilio e Foro Competente

1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO: (i) quanto al FORNITORE presso la propria sede legale; (ii) quanto al CLIENTE presso l'indirizzo indicato nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO.

2) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le IL FORNITORE ed il CLIENTE NON DOMESTICO in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE consumatore, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

## 29. Cessione del Contratto

1) Il CLIENTE autorizza sin d'ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all'esecuzione o da essa derivanti senza aggravio di costi o peggioramento per detta causa delle condizioni economiche applicate al CLIENTE. Dell'intervenuta cessione il CLIENTE sarà informato e da tale data la cessione sarà efficace nei suoi confronti.  
2) È consentita fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. Dell'intervenuta cessione il CLIENTE sarà notificato e da tale data la cessione sarà efficace nei suoi confronti.

3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al FORNITORE.

4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.

## 30. Rinvio Normativo

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle delibere dell'ARERA e alle norme del codice civile, dove applicabili.

## 31. Riservatezza

1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgate o comunicate a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.

2) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

## 32. Registrazione

1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 131/86, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso.